

La pronuncia del Tribunale di Catania si segnala perché, ai fini della determinazione dei tempi e della modalità della presenza della figlia della coppia (di anni 6) con ciascun genitore, dava estrema rilevanza al desiderio manifestato, in più occasioni, dalla stessa minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il genitore non affidatario (nella specie, il padre).

In particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio, di natura psicologica, espletata durante il giudizio, era emerso che la figlia soffriva ed era nervosa quando non vedeva il padre, spesso preferiva andare da lui (piuttosto che restare con la madre affidataria), determinandosi, in tal modo, un regime di frequentazione ed incontri padre - figlia («anche per la meritoria condotta della madre che a ciò ha consentito», così pag. 3 della sentenza), alquanto elastico, anche al di là del pur ampio diritto di visita stabilito con l'ordinanza presidenziale a favore del padre.

Considerate tali circostanze di fatto, e tenendo conto della volontà manifestata inequivocabilmente dalla minore, il Tribunale di Catania riteneva «che non sia di pregiudizio alla minore una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza nell'arco della settimana e precisamente i primi tre giorni con la madre e gli altri tre col padre, alternando le domeniche» (pag. 4 della sentenza).

Nello stesso senso, vedi Trib. Chieti, ordinanza 28 giugno 2006.

Pari importanza riveste un ulteriore principio di diritto espresso nella sentenza in rassegna, in tema di mantenimento diretto del minore, esattamente nella parte in cui stabiliva che, in caso di (a) parità dei tempi che il minore trascorre con l'uno o l'altro genitore e di (b) pari potenzialità di reddito dei coniugi, «non v'è necessità di imporre all'uno o all'altro il versamento di un assegno periodico, fermo restando che ciascuno dovrà provvedere al mantenimento diretto nel periodo di rispettiva permanenza» (così a pag. 5 della sentenza).

---

---

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

---

## IL TRIBUNALE DI CATANIA

Prima Sezione Civile

---

composto dai magistrati

dr Antonio Maiorana  
dr Giovanni Dipietro  
dr Francesco Distefano

Presidente  
Giudice  
Giudice rel. ed est.

ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. \*\*\*/\*\*\* R.G.Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa

DA

\*\*\*

rapp. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv \*\*\* presso il cui studio è elettivamente domiciliato .

Attrice

CONTRO

\*\*\*

rapp. e dif. per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv \*\*\* presso il cui studio è elettivamente domiciliato .

Convenuto

Con l'intervento del pubblico ministero.

Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del \*\*\*, sulle conclusioni precisate come in atti.

\*\*\*\*\*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il \*\*\_\*\*.\* \*\* \*\* chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da \*\*\* \*\*.

Esponiva la ricorrente che il matrimonio, celebrato con il rito concordatario il \*.\*.\* e dal quale (in data \*.\*.\*) era nata la figlia \*\*\* era entrato in crisi a causa del comportamento poco maturo del marito, fonte di incomprensioni e insanabili contrasti; chiedeva di pronunciare la chiesta separazione con affidamento a sè della minore ed un assegno a titolo di mantenimento per sé e per la minore (da quantificarsi quest'ultimo in €.800,00 al mese) oltre all'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà) .

Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale del \*.\*.\* il giudizio, emesso il provvedimento ex art. 708 c.p.c. (affidamento della minore alla madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale ed assegno a carico del \*\*\* per il mantenimento della figlia di €. 450,00) proseguiva nel merito.

Il convenuto si costituiva in giudizio e, nel chiedere l'addebito della separazione a carico della ricorrente per il comportamento tenuto, esponeva che le sue capacità economiche (quale insegnante di ruolo) non erano tali da assecondare le pretese della ricorrente.

Modificata in corso di causa l'ordinanza presidenziale (riduzione dell'assegno ad €. 330,00 con decorrenza dalla data dell'udienza presidenziale) ed acquisiti gli ulteriori documenti offerti in produzione, la causa veniva rimessa al collegio che la decideva sulle conclusioni precisate come in

atti.

Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi. --

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nel merito la domanda di separazione è fondata.

Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

La responsabilità della separazione non è da ritenersi peraltro addebitabile ,sulla scorta di quanto emerso in giudizio, a nessuno dei coniugi .

Va ricordato infatti in proposito che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno (o di entrambi) i coniugi e che sussista altresì un preciso nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass. n.279/2000): ciò che nella specie, nel contesto della complessiva situazione di crisi matrimoniale venutasi a determinare, non emerge dagli atti di causa dai quali piuttosto si evince che la rottura del vincolo affettivo è scaturita da un progressivo logoramento del rapporto di coppia.

Quanto all'affidamento della minore (oggi di anni 6) deve senz'altro accogliersi l'istanza di affidamento condiviso avanzata dal resistente alla luce della recente L.54/2006 che ha profondamente innovato l'art.155 c.c.

La legge di riforma in esame infatti nel prevedere che il giudice *valuti prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori* (art.155 comma 2 c.c.) ha inteso prevedere come regola quella che prima era un'eccezione riaffermando così il diritto alla bigenitorialità.

L'affidamento condiviso non può ritenersi inoltre precluso di per sé dalla mera *conflittualità* esistente tra i coniugi,poiché altrimenti avrebbe solo un'applicazione residuale,coincidente con il vecchio affidamento congiunto;e ciò anche considerato il fatto che l'uno dei coniugi potrebbe strumentalmente innescare in via unilaterale i conflitti al fine magari di orientare il decidente verso un affidamento esclusivo.

L'affidamento "esclusivo" (nel quale il coniuge non affidatario perde l'esercizio della potestà.ordinaria- secondo una interpretazione sistematica delle norme che va al di là del dato meramente letterale come da questo Tribunale in altre occasioni rilevato) va quindi previsto **in via di eccezione** solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (*art.155-bis*) che lo giustifichino,quali in via esemplificativa -oltre quanto sopra precisato- la

obiettiva lontananza del genitore, il suo stato di salute (specie psichica), l'insanabile contrasto con i figli, la sua anomala condotta di vita (ad esempio se detenuto o altro)-fattispecie tutte non sussistenti nel caso in esame.

Peraltro nell'ambito dell'affidamento condiviso in ipotesi di conflittualità o comunque di *opportunità di programmazione* l'intervento del giudice soccorrerà oltre a stabilire con quale dei genitori la prole debba prevalentemente convivere, a disciplinare i diversi tempi di permanenza e la "elasticità" o -viceversa- "rigidità" delle disposizioni impartite al riguardo verrà graduata caso per caso.

Nella specie la espletata CTU ha messo in rilievo da un lato che la minore non presente segni di particolare disagio dalla frequentazione della madre con altra persona (ciò che tuttavia sarà opportuno monitorare nel tempo poiché dalle non contestate allegazioni risulta che tale soggetto ha precedenti penali non meglio specificati); dall'altro che soffre quando il padre è assente e tende a frequentarlo assiduamente e con entusiasmo, tanto che la stessa ricorrente ha riferito alla consulente che quando non lo vede è nervosa e che spesso preferisce andare da lui; per tale ragione la frequentazione col padre (anche per la meritoria condotta della madre che a ciò ha consentito) è avvenuta in maniera alquanto elastica e anche al di là del pur ampio diritto di visita previsto con l'ordinanza presidenziale; inoltre la pur grave patologia (sclerosi multipla, ancora allo stato iniziale) di cui soffre la ricorrente non comporta allo stato significativi impedimenti alla cura e all'accudimento della figlia.

Tutto quanto sopra induce il collegio a ritenere che non sia di pregiudizio alla minore una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza nell'arco della settimana e precisamente i primi tre giorni con la madre e gli altri tre col padre, alternando le domeniche; nonché alternando 15 giorni consecutivi ciascuno nelle vacanze estive; durante la festività natalizie e quelle pasquali il periodo di rispettiva permanenza comprenderà la metà del periodo in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di natale e capodanno o quello di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.

Va altresì previsto *l'esercizio separato della potestà*, nel senso che *nei periodi di rispettiva permanenza* ciascuno -disgiuntamente- e quindi senza l'accordo interno dell'altro (o anche contro la sua volontà) potrà effettuare le scelte di *ordinaria amministrazione* che più riterrà opportune (per le questioni di maggior interesse invece in caso di disaccordo la decisione andrà rimessa al giudice art.155 comma 3 c.c.).

Non v'è luogo inoltre per un formale provvedimento di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà della \*\*\*, che ne avrà la esclusiva disponibilità secondo le ordinarie regole civilistiche (inammissibile in questa sede è invece la domanda relativa ai bei mobili avanzata dal resistente).

Per quanto riguarda il profilo economico va premesso che il dovere contributivo previsto dagli artt.30 Cost.,147 e 148 c.c. che su ciascun genitore grava in misura proporzionale al proprio reddito e che rimane intatto pur nel dissolvimento del *consortium vitae*, può assumere modalità diverse di soddisfacimento legate all'affidamento dei figli e al concreto atteggiarsi delle condizioni di vita, reddituali e lavorative dei coniugi in lite.

L'ottica in cui si muove il legislatore è quella per cui, tendenzialmente, nel rapporto con i figli nulla con l'affidamento condiviso dovrebbe mutare se non nei limiti in cui la non più costante presenza giornaliera dell'uno incide nel far fronte alle quotidiane necessità economiche della prole.

Il modo in cui far fronte al dovere contributivo può essere : - *diretto*\_(ciascuno dei genitori *provvede al mantenimento*, recita la norma)e cioè provvedendo in proprio all'acquisto dei beni e al pagamento delle spese necessarie ; ovvero *indiretto* e cioè mediante il versamento all'altro coniuge della somma in denaro a conguaglio che residua ove il modo diretto non copra interamente il budget a proprio carico (art.155 comma 4 "il giudice stabilisce" *ove necessario* " la corresponsione di un assegno").

Nel caso in esame si tratta di genitori con pari potenzialità di reddito, in quanto entrambi insegnanti con una retribuzione mensile di circa €1.200,00 (gli eventuali maggiori introiti del resistente per altre occasionali attività di docenza verrebbero comunque compensati dalla maggiori spese a suo carico per la locazione di un immobile , invece non gravanti sulla stessa in quanto proprietaria della casa coniugale) :pertanto a fronte del previsto pari periodo di permanenza non v'è necessità di imporre all'uno o all'altro il versamento di un assegno periodico, fermo restando che ciascuno dovrà provvedere al mantenimento diretto nei periodo di rispettiva permanenza e sarà tenuto al 50% delle spese scolastiche e di vestiario e di quelle per le attività sportive o ricreative cui abbia dato il suo assenso,nonché al 50% di quelle di carattere sanitario (e ciò dalla data di pubblicazione della presente sentenza avendo il collegio valutato ad oggi la situazione, mentre valgono per il pregresso le statuizioni adottate in via provvisoria)

Coerentemente infine va rigettata la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente

In relazione alla natura della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti..

### **P.T.M.**

Il Tribunale ,definitivamente decidendo,pronuncia la separazione personale dei coniugi \*\*\*  
\*\*\* e \*\*\* \*\*\*.

Affida la figlia minore ad entrambi i genitori.

Regolamenta i rispettivi tempi di permanenza come in parte motiva.

Fa carico a ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento diretto della minore nei periodo di rispettiva permanenza, nonché di far fronte al 50% delle spese scolastiche e di vestiario e di quelle per le attività sportive o ricreative cui abbia dato il suo assenso, nonché al 50% di quelle di carattere sanitario (e ciò dalla data di pubblicazione della presente sentenza ferme restando per il pregresso le statuizioni adottate in via provvisoria).

Rigetta ogni altra domanda.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Catania il 16.6.2006

Il Giudice est

Il Presidente

Depositato in Cancelleria 12/7/2006